

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022**  
**737/2022/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE DELLA RTDG PER IL TRIENNIO 2023-2025 E MODIFICHE AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022 (di seguito: dPCM 29 marzo 2022);
- l'ordinanza n. 3519 del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, recante criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito deliberazione 108/06) e il relativo Allegato 2, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" come successivamente modificato e integrato (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)" come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS (di seguito deliberazione 904/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale

- investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 148/2022/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 269/2022/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 279/2022/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 296/2022/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 406/2022/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 462/2022/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 528/2022/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS;
  - il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 759/2017/R/GAS);
  - il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
  - il documento per la consultazione 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM;
  - il documento per la consultazione 17 maggio 2022, 213/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/GAS);
  - il documento per la consultazione 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM;
  - il documento per la consultazione 15 novembre 2022, 571/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 571/2022/R/GAS);
  - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 08 novembre 2021, n. 6/2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 570/2019/R/GAS prevede che alcuni parametri rilevanti ai fini della determinazione del costo riconosciuto siano rivisti al termine del primo triennio (2020-2022) del periodo di regolazione 2020-2025, per la successiva applicazione nel triennio successivo e che la revisione di tali parametri sia oggetto di uno specifico provvedimento;
- l’Autorità con la deliberazione 406/2022/R/GAS ha avviato un procedimento per l’aggiornamento infra-periodo della RTDG a partire dall’1 gennaio 2023;
- secondo quanto indicato nell’articolo 1 della deliberazione 406/2022/R/GAS, il procedimento per l’aggiornamento infra-periodo della RTDG ha per oggetto di:

- a) con riferimento al riconoscimento dei costi operativi per i servizi di distribuzione e misura, valutare gli effetti delle politiche ambientali sulla dinamica dei punti di riconsegna;
- b) con riferimento al servizio di “*misura – installazione e manutenzione dei misuratori*” e al servizio di “*misura - raccolta, validazione e registrazione dei dati*”, valutare l’eventuale obiettivo per recuperi di efficienza da applicare nel triennio 2023-2025;
- c) definire il livello del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch* da applicare nel triennio 2023-2025;
- d) valutare l’adeguatezza del valore dei costi *standard* per l’installazione degli *smart meter* gas, considerando altresì l’introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle Direttive per la messa in servizio degli *smart meter* gas;
- e) definire i valori da riconoscere in acconto per la copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas da applicare nel triennio 2023-2025;
- f) definire le modalità di riconoscimento, secondo logiche parametriche, dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
- l’articolo 2 della medesima deliberazione 406/2022/R/GAS prevede che nell’ambito del suddetto procedimento di aggiornamento infra-periodo della RTDG siano valutate:
  - a) le modalità di riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* dismessi anticipatamente nella prima fase del *roll out* prevista dalle Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, in coerenza le indicazioni riportate nella parte di motivazione della deliberazione 269/2022/R/GAS;
  - b) l’adozione delle misure previste all’articolo 2, comma 8, del dPCM 29 marzo 2022 in materia di tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna;
- con la deliberazione 462/2022/R/COM, l’Autorità ha previsto che, nell’ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della RTDG avviato con la deliberazione 406/2022/R/GAS, sia valutata la modifica delle disposizioni dell’articolo 73 della RTDG, relative dell’esazione delle componenti GS, RE, RS, UG<sub>1</sub>, UG<sub>2</sub> e UG<sub>3</sub>, a decorrere dall’1 gennaio 2023, in analogia con quanto prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/GAS per le componenti addizionali di trasporto;
- con il documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in relazione alle tematiche di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione 406/2022/R/GAS, nonché ai temi previsti dalla deliberazione 462/2022/R/COM, ivi inclusi i temi relativi alla liquidazione di importi, da parte dell’impresa di distribuzione nei confronti dell’utente della distribuzione, nei casi in cui le fatture emesse generino un importo negativo.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al riconoscimento dei costi operativi, sono state effettuate analisi sull'andamento dei punti riconsegna comunicati dalle imprese ai fini della perequazione a partire dall'anno 2018 (utilizzati come base di riferimento ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi per il periodo di regolazione 2020-2025) e l'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati a consuntivo);
- sulla base delle analisi svolte in relazione al periodo 2018-2021, come illustrate nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, in linea generale, non sono emersi fenomeni generalizzati di riduzione dei punti di riconsegna, seppure, in relazione alle dinamiche relative alle singole località tariffarie, si presentino, in taluni casi, situazioni di significativa riduzione nel numero di punti di riconsegna serviti;
- sulla base delle analisi svolte, nel medesimo documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, l'Autorità ha prospettato di:
  - non modificare le attuali modalità di allocazione dei costi tra imprese e clienti finali e confermare, per gli anni 2023-2025, i tassi di riduzione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione già applicati negli anni 2020-2022;
  - svolgere ulteriori analisi e approfondimenti in relazione alla dinamica dei punti di riconsegna, monitorandone l'andamento nel corso del tempo per valutare tempestivamente eventuali necessità di intervento e comunque in vista del successivo periodo di regolazione;
- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS:
  - alcuni soggetti hanno condiviso l'orientamento prospettato dall'Autorità;
  - alcuni soggetti hanno evidenziato che con riferimento ai livelli dei costi operativi unitari della distribuzione, non sono stati resi pubblici i dati che supportano gli orientamenti espressi dall'Autorità;
  - alcuni soggetti hanno evidenziato che la congiuntura attuale, caratterizzata da inflazione in forte crescita, potrebbe suggerire l'opportunità di valutare diverse modalità di applicazione e/o modulazione dell'indice inflattivo;
  - un soggetto ha segnalato che in alcune località urbane si assiste ad una rapida diminuzione dei punti di riconsegna serviti per il passaggio al *full electric* o ad altri vettori energetici e propone l'introduzione di meccanismi compensativi focalizzati a gestire casi anomali di variazione nel numero di punti di riconsegna serviti con potenziali riflessi in termini di mancata copertura dei costi operativi.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all’obiettivo per recuperi di efficienza da applicare nel triennio 2023-2025 per le funzioni del servizio di misura relative a “installazione e manutenzione dei misuratori” e “raccolta, validazione e registrazione dei dati”:
  - sulla base dell’articolo 16, comma 2, della RTDG, il tasso da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe per il quinto periodo regolatorio è fissato pari a 0%;
  - con la citata deliberazione 406/2022/R/GAS l’Autorità ha ritenuto di valutare eventuali adeguamenti dell’obiettivo per recuperi di efficienza, da applicare nel secondo semi-periodo di regolazione;
  - le analisi condotte sui conti annuali separati relativi agli anni tra il 2018 e il 2021, i cui esiti sono riportati nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, hanno evidenziato:
    - a livello di settore, valori medi dei costi operativi effettivi sostanzialmente in diminuzione nel corso del tempo per entrambi le funzioni del servizio di misura;
    - livelli dei costi operativi unitari riconosciuti riallineati ai costi effettivi medi, e leggermente superiori ai valori dei costi operativi effettivi;
  - sulla base di tali evidenze, in relazione al servizio di misura, anche tenuto conto degli obiettivi di recupero di produttività definiti per il servizio di distribuzione, l’Autorità ha prospettato la conferma, per gli anni 2023-2025, degli obiettivi di recupero già fissati per il primo triennio del periodo di regolazione (pari a 0%);
- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, a fronte di una sostanziale condivisione dell’orientamento prospettato dall’Autorità, alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno evidenziato:
  - un aumento dei costi sostenuti dagli operatori del settore in ragione dei prevedibili indennizzi erogati in attuazione della deliberazione 269/2022/R/GAS e del costo del traffico dati collegato alla gestione degli *smart meter*;
  - che il mantenimento di un livello unico nazionale dei corrispettivi a copertura dei costi operativi per il servizio di misura, non differenziato quindi per dimensione aziendale, abbinato all’azzeramento del recupero di produttività, conduce ampi benefici ai soggetti di maggiori dimensioni.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla valorizzazione dei nuovi investimenti in misuratori elettronici, nella RTDG oggi in vigore sono definiti costi *standard* unitari inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli investimenti realizzati fino all’anno 2021;

- in particolare, la RTDG prevede che gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuati in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato nella Tabella 10 della RTDG; e che, tale media sia calcolata assumendo un peso pari al 70% per il costo effettivamente sostenuto e pari al 30% per il costo *standard*;
- la deliberazione 406/2022/R/GAS ha previsto che, ai fini dell'aggiornamento infra-periodo della RTDG per il triennio 2023-2025, sia valutata l'adeguatezza del valore dei costi *standard* previsti per l'installazione degli *smart meter*, valutando altresì l'introduzione di forme di differenziazione di tale costo in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive dei suddetti misuratori, rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
- con riferimento alla valorizzazione dei nuovi investimenti in misuratori elettronici, nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno, in primo luogo, di procedere a definire i livelli di costo *standard* per gli investimenti effettuati nell'anno 2022, prospettando di confermare i valori unitari dei costi *standard* previsti per l'anno 2021 e le relative modalità di valorizzazione, basate sulla media tra costo effettivamente sostenuto e costo *standard* con pesi pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- con riferimento alla determinazione del valore unitario dei costi *standard* per gli investimenti in *smart meter* effettuati a partire dall'anno 2023, nel medesimo documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, sono stati riportati gli esiti delle analisi dei dati sugli investimenti effettuati nel periodo 2018-2020, comunicati dalle imprese distributrici a fini tariffari, che hanno evidenziato, in linea generale, valori medi unitari degli incrementi patrimoniali inferiori ai corrispondenti valori dei costi *standard* previsti dalla regolazione tariffaria, sebbene per l'anno 2020, i costi effettivi evidenzino una crescita rispetto ai costi effettivi relativi agli anni immediatamente precedenti;
- sulla base di tali evidenze, nel medesimo documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, l'Autorità ha prospettato:
  - con riferimento agli investimenti effettuati a partire dall'anno 2023, di confermare il riconoscimento dei nuovi investimenti come media tra i costi effettivamente sostenuti e i costi *standard*, prevedendo altresì di confermare i pesi attualmente previsti per gli investimenti effettuati successivamente al 2019, pari rispettivamente al 70% e al 30%;
  - con riferimento ai misuratori di classe fino a G25, di fissare livelli dei costi *standard* inferiori rispetto a quelli fissati per l'anno 2021;
  - con riferimento ai misuratori elettronici di classe superiore a G25, di confermare i valori dei costi *standard* attualmente previsti dalla RTDG;
- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS in merito ai nuovi livelli di costo *standard* per l'installazione di *smart meter* a partire dal 2023, le osservazioni pervenute hanno evidenziato

contrarietà rispetto all'orientamento dell'Autorità, segnalando, in estrema sintesi, criticità in relazione agli aspetti elencati di seguito:

- aumento dei costi di approvvigionamento delle componenti elettroniche e dei semiconduttori e più in generale connessi all'eccezionale tensione inflazionistica che caratterizza l'attuale fase congiunturale;
- maggiori costi di installazione e messa in servizio dovuti al fatto che tali attività non vengono più svolte in maniera "intensiva" ma con logica puntuale comportando minori economie di scala rispetto a quelle conseguibili nel periodo di *roll-out* massivo previsto dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
- le imprese che sono state chiamate dalla regolazione a sostituire i misuratori con tempistiche differenti rispetto alle imprese di maggiore dimensione si troverebbero penalizzate dai nuovi livelli di costo *standard* prospettati.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla differenziazione dei costi *standard* in relazione a eventuali funzionalità aggiuntive rispetto ai requisiti funzionali minimi previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, l'Autorità ha prospettato:
  - di prevedere che, a partire dagli investimenti effettuati nell'anno 2023, in caso di installazione di *smart meter* dotati di funzionalità utili a migliorare la sicurezza in presenza di eventi sismici, i costi di capitale comprensivi dei costi di installazione e messa in servizio siano riconosciuti sulla base del costo effettivo sostenuto dall'impresa, in misura superiore al costo *standard*, ma comunque entro un limite posto pari al valore del costo *standard* previsto a partire dall'anno dati 2023, maggiorato di 30 euro;
  - di prevedere altresì che tali maggiorazioni siano riconosciute limitatamente ai casi di installazione in località situate nei territori a più elevato rischio sismico, come individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 o da provvedimenti regionali successivi;
  - di prevedere che le imprese, che nel corso degli anni 2020-2022 abbiano proceduto ad installare *smart meter* dotati di funzionalità utili a migliorare la sicurezza in presenza di eventi sismici in aree ad elevato rischio sismico, possano presentare istanza ai fini del riconoscimento dei costi di capitale comprensivi dei costi di installazione e messa in servizio, ma comunque entro un limite posto pari al valore del costo *standard* previsto nel medesimo periodo, maggiorato di 30 euro;
- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno osservato quanto segue:
  - alcuni soggetti reputano opportuno che tali tematiche vengano adeguatamente approfondite nell'ambito di un apposito *iter* di condivisione e standardizzazione tra operatori, enti normatori e organismi tecnici (quali il



- CIG), costruttori di apparati e Autorità, al fine di individuare funzionalità aggiuntive con caratteristiche di interoperabilità e replicabilità e siano inoltre potenzialmente disattivabili;
- secondo alcuni soggetti tali aspetti assumono rilievo anche nella prospettiva che in futuro si potrebbero realizzare sempre più spesso avvicendamenti nella gestione del servizio di distribuzione nei vari ATEM, in esito allo svolgimento delle relative gare per l'affidamento del servizio, che potrebbero essere ostacolati da elementi di tipo tecnico (quali l'assenza di interoperabilità del parco misuratori);
  - alcuni soggetti, pur concordando con la misura prospettata, suggeriscono di considerare altresì altre funzionalità aggiuntive quali:
    - maggiore raggiungibilità del misuratore (predisposizione di un canale di *back up* in caso di mancata lettura);
    - funzionamento in presenza di *green gas*;
    - funzioni di chiusura dell'elettrovalvola da remoto;
    - funzionalità per il miglioramento della sicurezza domestica quali, l'individuazione delle perdite di gas da impianto di utenza dovute a trafilazioni o rottura delle tubazioni;
  - con riferimento all'individuazione dei territori a rischio sismico:
    - alcuni soggetti condividono l'orientamento dell'Autorità;
    - alcuni soggetti propongono di considerare tutto il territorio nazionale a rischio sismico;
    - alcuni soggetti ravvisano possibili criticità applicative relative al livello di sensibilità rispetto al quale tarare il blocco dei flussi di gas, ritenendo che tale elemento dovrebbe essere valutato caso per caso in base alla morfologia del territorio e alla tipologia di costruzioni presenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al riconoscimento del valore residuo dei misuratori elettronici di classe G4-G6 installati nella prima fase di *roll out* che si è reso necessario dismettere anticipatamente:
  - nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'ipotesi di riconoscere, in via straordinaria e tenuto conto delle specificità connesse a tecnologie innovative utilizzate, i costi residui non ammortizzati degli *smart meter*, installati nella prima fase di *roll out* prevista dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, che si è reso necessario dismettere anticipatamente rispetto al termine della vita utile;
  - nella parte di motivazione della deliberazione 269/2022/R/GAS, in coerenza con quanto preannunciato con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha previsto che le modalità di riconoscimento dei suddetti costi siano definite nell'ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas, entro la

- fine del 2022, valutando tali misure unitamente alla possibile sterilizzazione di eventuali margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all'applicazione di riconoscimenti sulla base anche di costi *standard*;
- sulla base delle informazioni rese disponibili da alcune associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, gli *smart meter* con anno di fabbricazione compreso tra il 2012 e il 2016 presentano tassi di insuccesso (in termini di mancata comunicazione dei dati di lettura) significativamente superiori ai livelli fisiologici individuati dalla deliberazione 269/2022/R/GAS; e che i dati relativi agli *smart meter* con anno di fabbricazione successivo al 2016 evidenziano tassi di insuccesso in linea con i livelli fisiologici individuati dalla suddetta delibera 269/2022/R/GAS;
  - i dati forniti dalle associazioni hanno trovato sostanziale conferma nei dati comunicati dalle imprese ai fini degli aggiornamenti annuali delle tariffe di misura che evidenziano tassi di dismissione anticipata significativamente elevati con riferimento agli *smart meter* entrati in esercizio nel periodo 2012-2016 rispetto a quelli entrati in esercizio successivamente al 2016;
  - sulla base delle considerazioni del precedente punto l'Autorità, come indicato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, ha prospettato di:
    - riconoscere in tariffa il valore residuo degli *smart meter* già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, circoscrivendo tale intervento di riconoscimento agli *smart meter* entrati in esercizio negli anni dal 2012 al 2016, prevedendo altresì che tale valore residuo sia riconosciuto nei limiti del costo *standard* previsto con riferimento all'anno 2012;
    - prevedere che il riconoscimento del valore residuo dei suddetti *smart meter* di classe  $\leq G6$ , entrati in esercizio negli anni 2012-2016, sia posto pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita, nella misura massima individuata dal costo *standard* relativo all'anno di installazione, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione;
    - in relazione alle modalità operative, procedere in coerenza con le disposizioni di cui al comma 55.1 della RTDG relative alle modalità di aggiornamento della componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  che non considerano le dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
  - con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno osservato quanto segue:
    - con riferimento al riconoscimento del valore residuo limitatamente agli *smart meter* installati tra il 2012 e il 2016:
      - alcuni soggetti hanno condiviso l'intervento proposto;
      - alcuni soggetti hanno proposto di estendere la misura proposta anche ai calibri superiori a G6 e di estenderne il periodo di riferimento in modo da ricomprendere, almeno, le installazioni effettuate nel 2017, in quanto

- anche in quell'anno, sono stati installati *smart meter* prodotti nel 2016 affetti da tassi di difettosità superiori ai livelli fisiologici;
- alcuni soggetti hanno segnalato che anche il tema del decadimento della rete 2G comporterà sostituzioni anticipate degli *smart meter* successivamente al 2017 e che tale criticità riguarderebbe anche gli *smart meter* con calibro superiore a G6 in relazione ai quali non risulta ancora disponibile un'alternativa tecnica alla trasmissione 2G;
  - con riferimento all'ipotesi di riconoscimento del valore residuo nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione:
    - alcuni soggetti hanno condiviso l'orientamento proposto;
    - alcuni soggetti non hanno condiviso l'impostazione prospettata dall'Autorità suggerendo di valutare di riconoscere il valore residuo in coerenza con le modalità di riconoscimento previste dalla regolazione vigente al momento dell'investimento;
    - alcuni soggetti segnalano che il costo *standard* riferito al 2012 andrebbe rivalutato per essere espresso a prezzi correnti relativi all'anno di installazione;
    - alcuni soggetti hanno segnalato difficoltà operative collegate all'individuazione puntuale del cespite dismesso rispetto al valore iscritto in contabilità;
    - un soggetto ha proposto un approccio semplificato alternativo basato sulle quantità fisiche dismesse.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale regolazione prevede che, nell'ambito della tariffa di riferimento per il servizio di misura, di cui all'articolo 31, comma 1, della RTDG, siano applicate, tra le altre:
  - la componente  $t(rac)_t^{ope}$  espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
  - la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- per il triennio 2020-2022, la RTDG prevede un regime di riconoscimento integrativo dei costi operativi  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , da determinare a consuntivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese;
- la deliberazione 570/2019/R/GAS ha avviato un procedimento finalizzato alla definizione di modalità di riconoscimento parametriche per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, fondate su analisi di efficienza;
- a tale fine, nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, sulla base delle analisi sui costi operativi riportati nelle istanze per il riconoscimento dei costi operativi relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 e dei costi di capitale

riconosciuti a fini tariffari per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, l’Autorità ha prospettato la definizione di una componente parametrica  $t(\text{telcon})_{t,c}$ , a copertura dei costi (operativi e di capitale) per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, da applicare ai soli punti di riconsegna dotati di *smart meter*, pari a 1,30 euro/pdr<sub>smart</sub>;

- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni non unanimi ed in particolare:
  - alcuni soggetti hanno condiviso l’impostazione e il valore proposti dall’Autorità;
  - alcuni soggetti hanno manifestato la propria attesa che il livello parametrico prospettato dall’Autorità risultasse in linea con quanto già definito dalla deliberazione 904/2017/R/GAS con riferimento al tetto per il riconoscimento dei costi di telegestione/telelettura e concentratori relativo all’anno 2023;
  - un soggetto ha evidenziato che l’importo prospettato potrebbe penalizzare/scoraggiare l’impiego di una tecnologia, quella punto-multipunto che utilizza i concentratori, adottata nella logica di garantire ai misuratori elettronici una durata di vita maggiore, per effetto del minor consumo energetico della batteria, e che, storicamente, è stata caratterizzata da minori anomalie e da migliori performance di comunicazione della telelettura;
  - alcuni soggetti non hanno condiviso la proposta in base alla quale la nuova componente parametrica sia sostitutiva dei costi di capitale attualmente riconosciuti nelle tariffe di riferimento in relazione ai cespiti centralizzati “sistemi di telelettura/telegestione” e “concentratori”;
  - alcuni soggetti hanno segnalato una non completa comprensibilità nella definizione del meccanismo di riparametrazione della quota dei costi suddetti implicitamente riconosciuta con la componente a copertura dei costi di raccolta dei dati di misura ( $t(\text{rac})_{t,}^{ope}$ ) per tenere conto del tasso di diffusione del parco *smart meter* rispetto al totale dei misuratori installati;
  - alcuni soggetti hanno evidenziato che è stato prospettato di aggiornare la componente parametrica in funzione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferimento tipicamente usato dall’Autorità per aggiornare i costi operativi; in merito è stata inoltre rilevata l’opportunità di evidenziare le quote parti della suddetta componente parametrica relative rispettivamente alla copertura dei costi di capitale e dei costi operativi;
  - alcuni soggetti hanno evidenziato che l’applicazione della componente parametrica andrebbe prevista per tutti i punti di riconsegna dotati di *smart meter* esistenti nell’anno t e non solo su quelli attivi a fine anno, tenuto conto che le funzionalità di telegestione sono svolte anche sui punti non attivi;
  - secondo un soggetto, il meccanismo di riconoscimento parametrico proposto non è adatto ad essere applicato alle aziende con meno di 50.000 punti di riconsegna che decidessero, su base volontaria, di installare gli *smart meter*, ancorché non sia previsto al momento alcun obbligo in tal senso.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla definizione del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch*, nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, l’Autorità ha ipotizzato la graduale abolizione del riconoscimento di un costo *standard* per le letture di *switch*, prevedendo che nel primo triennio del quinto periodo regolatorio sia dimezzato il valore del riconoscimento unitario per lettura di *switch* (precedentemente posto pari a 5 euro) e che il riconoscimento sia limitato al numero di letture di *switch* effettuate in ciascun anno che ecceda quelle effettuate nel 2018;
- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto che per il primo semi-periodo di regolazione il livello del costo *standard* riconosciuto per ciascuna lettura di *switch* sia mantenuto a 5 euro e che la revisione di tale costo *standard* sia rinviata alla revisione infra-periodo anche sulla base dei dati relativi al numero delle letture di *switch* effettuate nel periodo 2019-2021 e tenuto conto dell’andamento delle installazioni degli *smart meter*;
- come riportato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, sulla base delle analisi effettuate sui dati trasmessi dalle imprese ai fini tariffari relativi agli anni 2018-2020, e tenuto conto anche delle tempistiche di sostituzione per i misuratori di classe non superiore a G6 previste dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, l’Autorità ha prospettato di applicare, a partire dal 2023, un valore unitario del costo *standard* riconosciuto per ciascuna lettura di *switch* pari a 0,50 euro, applicato al numero di letture di *switch* effettive di ciascun anno *t*;
- i soggetti partecipanti alla consultazione hanno manifestato contrarietà rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, osservando che:
  - anche in esito al completamento dei cronoprogrammi di installazione previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, residua una quota non trascurabile di misuratori convenzionali per i quali le letture di *switch* continueranno a dover essere rilevate in modalità tradizionale;
  - per le imprese più piccole, non soggette ad obblighi di installazione degli *smart meter*, l’incidenza dei costi di raccolta fisica del dato di misura rimane elevata;
- alcuni soggetti hanno suggerito di mantenere inalterato l’attuale livello della componente e prevedendo eventualmente un percorso di *décalage* nel corso del triennio 2023-2025.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17:
  - l’articolo 17, comma 1 della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal

- decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano riconosciuti a consuntivo;
- l'articolo 17, comma 5, della medesima RTDG prevede inoltre che, a ciascun esercente, per il primo semi-periodo, sia riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
  - ai fini della definizione dell'acconto per la copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, come illustrato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS l'Autorità:
    - ha proceduto all'esame dei costi rilevati dalle imprese nei conti annuali separati nel comparto dell'attività di misura "*i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*" nel periodo 2018-2021;
    - sulla base delle evidenze contabili, e tenuto conto delle tempistiche previste dal citato decreto 93/17 per le operazioni di verificazioni sulle diverse tipologie di misuratori e sui dispositivi di conversione dei volumi, ha prospettato di confermare il meccanismo di acconto-conguaglio e di ridurre l'importo dell'acconto rispetto al periodo 2020-2022 in misura compresa tra 20 e 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a G6 conforme ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
  - con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS:
    - alcuni soggetti hanno condiviso la misura proposta;
    - un soggetto ha osservato che i dati analizzati potrebbero scontare un effetto distorsivo causato dalla situazione emergenziale che ha caratterizzato gli anni 2020 e 2021;
    - un soggetto ritiene il valore proposto non adeguato alla copertura dei costi per le suddette verifiche, tenuto conto che le installazioni previste dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per i misuratori di calibro superiore a G6 sono iniziate nel 2014 e che è previsto che le verifiche siano effettuate dopo 8 anni dall'installazione, con l'effetto che il numero di verifiche metrologiche subirà un incremento a partire dal 2022;
    - alcuni soggetti auspicano che per il secondo semi-periodo regolatorio l'importo riconosciuto in acconto rimanga invariato rispetto al triennio 2020-2022;
    - è stata segnalata l'esigenza di procedere alla determinazione dei conguagli relativi agli anni precedenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 570/2019/R/GAS l’Autorità ha previsto l’istituzione dell’ambito tariffario Sardegna e, transitoriamente, per un periodo di tre anni, l’introduzione di una specifica componente tariffaria perequativa, da applicare ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, finalizzata ad attenuare gli impatti nelle tariffe per gli utenti del servizio;
- l’articolo 2, comma 8, del dPCM 29 marzo 2022 prevede tra l’altro che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l’Autorità adotti misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dall’1 gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell’entrata in vigore del dPCM 29 marzo 2022, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria;
- con la deliberazione 279/2022/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione del dPCM 29 marzo 2022, nell’ambito del quale ha ritenuto opportuno prevedere, tra l’altro, in occasione dell’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025, l’adozione delle misure previste all’articolo 2, comma 8, del dPCM 29 marzo 2022 in materia di tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna;
- nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS l’Autorità ha prospettato di dare attuazione a quanto previsto dal dPCM 29 marzo 2022 confermando per il triennio 2023-2025, l’applicazione di una specifica componente tariffaria *CE* della tariffa obbligatoria, espressa in euro/pdr, ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, di cui al comma 42.3, lettera k), della RTDG, prevedendo che il minor gettito sia compensato nell’ambito dei meccanismi di perequazione con copertura mediante la componente  $UG_1$  della medesima tariffa obbligatoria.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema gas:
  - l’articolo 73 della RTDG attualmente in vigore dispone le modalità di esazione componenti tariffarie delle tariffe obbligatorie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas;
  - con la deliberazione 462/2022/R/COM l’Autorità, ha, tra l’altro, ridotto l’intervallo temporale tra l’esazione del gettito delle componenti addizionali del servizio di trasporto del gas naturale e il corrispondente versamento a CSEA, prevedendo che il gettito di tali componenti sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione, a decorrere dall’1 gennaio 2023;
  - la suddetta deliberazione 462/2022/R/GAS, ha previsto che, nell’ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della RTDG, sia valutata la

modifica delle disposizioni dell'articolo 73 della RTDG, relative dell'esazione delle componenti GS, RE, RS, UG<sub>1</sub>, UG<sub>2</sub> e UG<sub>3</sub>, a decorrere dall'1 gennaio 2023, in analogia con quanto prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/GAS per le componenti aggiuntive di trasporto;

- al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione 462/2022/R/GAS, nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS l'Autorità ha prospettato la modifica delle tempistiche di esazione del gettito delle componenti, a decorrere dall'1 gennaio 2023, proponendo una nuova formulazione dell'articolo 73 della RTDG;
- con riferimento a quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso generale condivisione in relazione all'orientamento dell'Autorità di reintegro degli importi all'impresa di distribuzione da parte della Cassa su base mensile e non più bimestrale, evidenziando che:
  - la proposta per cui l'erogazione da parte di CSEA alle imprese di distribuzione avvenga entro la fine del secondo mese successivo a quello di fatturazione, non appare compatibile con le tempistiche ipotizzate per il pagamento delle imprese di distribuzione verso gli utenti della distribuzione;
  - dovrebbero essere definiti opportuni accorgimenti affinché, nei casi di valori negativi delle componenti, la tempistica di corresponsione delle somme dai distributori a favore degli utenti della distribuzione sia allineata alla tempistica entro cui i distributori stessi ricevono le relative somme dalla CSEA.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il CRDG, pur disciplinando le tempistiche di pagamento delle fatture di distribuzione, non specifica la disciplina che le imprese di distribuzione sono tenute ad applicare nei particolari casi in cui le fatture emesse generino un importo totale negativo, ovvero sia nei casi in cui dal processo di fatturazione scaturisce un debito dell'impresa di distribuzione nei confronti dell'utente;
- tale casistica ha assunto particolare rilevanza a seguito:
  - dell'adozione della deliberazione 296/2022/R/GAS con cui l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022 prevedendo tra l'altro, relativamente al III trimestre 2022, di aggiornare, a partire dall'1 luglio 2022, i valori dell'aliquota dell'elemento UG<sub>2c</sub> della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG<sub>2</sub> prevedendo l'applicazione di una componente negativa ai clienti finali con le modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/GAS nonché dell'adozione della successiva deliberazione 462/2022/R/COM con cui l'Autorità, in attuazione alle disposizioni del decreto-legge 9 agosto 2022 ha confermato l'applicazione, anche con riferimento al IV trimestre 2022, dei valori negativi delle aliquote dell'elemento UG<sub>2c</sub> fissati a decorrere dall'1 luglio 2022; l'applicazione delle suddette aliquote sono tali da aumentare la frequenza dell'ammontare totale negativo della fattura di distribuzione;



- dei recenti aggiornamenti periodici degli ammontari relativi al bonus sociale di cui al TIBEG che, al fine di fronteggiare l'emergenza energetica, hanno assunto valori sempre più rilevanti;
- in particolare, ciò genera criticità per gli utenti della distribuzione che, in qualità di controparti commerciali, si trovano nella situazione di riconoscere ai clienti finali tali componenti negative senza avere la certezza della tempistica con la quale tali componenti, nel ciclo passivo, saranno a loro volta riconosciute dall'impresa di distribuzione;
- al fine di mitigare tali criticità, l'Autorità ha proposto nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS l'integrazione della disciplina del CRDG affinché sia previsto che, nei casi in cui le componenti negative fatturate siano di entità tale da eccedere le componenti positive, determinando un importo totale della fattura di distribuzione negativo, l'impresa di distribuzione è tenuta alla liquidazione degli importi entro la medesima scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG e pari a trenta giorni a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura (qualora tale termine ricada in un giorno festivo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo);
- in generale, le osservazioni pervenute da parte delle imprese di distribuzione e le loro associazioni, pur comprendendo le motivazioni alla base del provvedimento, non condividono gli orientamenti dell'Autorità mentre le imprese di vendita e le loro associazioni li condividono pur criticandone alcuni aspetti;
- in particolare, la maggioranza delle osservazioni evidenzia che l'introduzione della prospettata liquidazione delle fatture, recanti importo totale negativo a trenta giorni dalla fine del mese in cui è avvenuta la fatturazione, in combinazione con gli altri orientamenti espressi nel medesimo documento per la consultazione 571/2022/R/GAS in merito alle tempistiche di liquidazione degli importi da parte di CSEA alle imprese di distribuzione, comporterebbe a queste ultime criticità finanziarie. Infatti, secondo le tempistiche prospettate le imprese di distribuzione otterrebbero l'equilibrio finanziario:
  - 15 giorni dopo rispetto al momento in cui sarebbero tenute alla liquidazione di tali importi negativi a favore degli utenti della distribuzione, in virtù da un lato della compensazione tra il gettito derivante dall'applicazione della componente GS e quanto riconosciuto ai sensi del TIBEG nonché, qualora il saldo della compensazione suddetta risulti negativo, la liquidazione di CSEA di tale importo dopo ulteriori 15 giorni;
  - 30 giorni dopo rispetto al momento in cui sarebbero tenute alla liquidazione di tali importi negativi a favore degli utenti della distribuzione, qualora il gettito della componente UG<sub>2</sub> risulti negativo;
- pertanto, dalla maggioranza delle osservazioni emerge la necessità di coordinare le tempistiche di liquidazione degli importi da parte della CSEA in favore delle imprese di distribuzione e le tempistiche di liquidazione da parte di queste agli utenti degli importi correlati a fatture di distribuzione negative, cosicché le imprese di distribuzione non siano tenute ad anticipare detti importi.

**CONSIDERATO CHE:**

- come noto, la deliberazione 570/2019/R/GAS è stata impugnata da una pluralità di imprese di distribuzione, e i giudizi di fronte al TAR Lombardia sono tuttora pendenti;
- in risposta al documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, tra le osservazioni presentate dalle predette imprese, vi sono anche considerazioni critiche che ripetono argomenti già formulati nell'ambito dei suddetti giudizi, nell'ambito dei quali giudizi l'Autorità ha ampiamente replicato;
- in proposito, come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 406/2022/R/GAS, di avvio del procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas, l'Autorità aveva già manifestato l'intenzione di adottare eventuali provvedimenti di revisione delle decisioni adottate con la suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, qualora necessari, in ragione degli esiti dei giudizi di primo grado.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6 della legge 118/22 introduce alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale;
- l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti ad Enti locali o a società patrimoniali delle reti patrimoniali pubbliche possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle regole di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;
- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2022/R/GAS, a fronte della norma menzionata nel precedente alinea, risulta necessario modificare le disposizioni della RTDG relative al valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, al fine di ricomprendere anche le porzioni di rete nella titolarità dell'ente locale che abbia manifestato la volontà di alienare le proprie reti e impianti in occasione delle gare.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei costi operativi, sia opportuno confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS sia in relazione alle modalità di allocazione dei costi tra imprese e clienti finali sia in relazione, per gli anni 2023-2025, ai tassi di riduzione dei costi operativi riconosciuti;
- al fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna in singole località per effetto delle politiche di elettrificazione dei consumi o di transizione ad altri vettori energetici in termini di copertura dei costi operativi di località - costi che a meno di riduzioni territorialmente concentrate non risultano facilmente comprimibili nel breve periodo - sia opportuno prevedere un meccanismo di aggiustamento basato su logiche di *trigger* da gestire nel contesto della perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza del 2023;
- sia opportuno in particolare prevedere che:
  - il meccanismo di aggiustamento si attivi qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) deve verificarsi una riduzione dei punti di riconsegna serviti nella singola località superiore al 2% rispetto al numero di punti di riconsegna serviti nel 2018; (ii) a livello di gruppo societario, non deve essersi registrata una variazione positiva nel numero di punti di riconsegna serviti rispetto al 2018;
  - qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto precedente, prevedere che le componenti a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione siano riconosciute, per le località dove si è verificata la riduzione superiore al 2%, in funzione del numero di punti di riconsegna serviti nel 2018;
  - ai fini della variazione dei punti di riconsegna non possano rilevare le variazioni conseguenti a eventuali cessioni di ramo d'azienda, eventuali cessioni di impianti in esito ad assegnazione delle gare d'ambito o, più in generale, variazioni derivanti da eventi non connessi all'ordinaria evoluzione del servizio;
  - ove necessario, le modalità operative di dettaglio siano definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, previa informativa al Collegio.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento agli obiettivi di recupero di produttività per il triennio 2023-2025, alla luce delle osservazioni pervenute, sia opportuno confermare l'orientamento espresso in consultazione prevedendo di non modificare gli obiettivi di recupero già fissati per il primo triennio del periodo di regolazione;
- a tale fine, sia opportuno confermare il valore del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura, di cui al comma 16.2 della RTDG in misura pari a 0%.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale previsti per gli investimenti in di *smart meter* effettuati nell'anno 2022, procedere a confermare:
  - di riconoscere i costi di capitale per l'installazione e la messa in servizio di misuratori come media tra il costo effettivo e costo *standard*, con pesi pari rispettivamente al 70% e al 30%;
  - di confermare i livelli di costo *standard* previsti per l'anno 2021, opportunamente rivalutati;
- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale previsti per l'installazione di *smart meter* a partire dall'anno 2023:
  - sia opportuno tener conto delle osservazioni pervenute in merito all'incremento dei costi delle materie prime e del passaggio da installazioni massive a installazioni puntuali per effetto del completamento del programma di sostituzione previsto dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
  - a tale fine, con riferimento alla revisione dei costi *standard* per l'installazione degli *smart meter*, sia opportuno:
    - in linea generale confermare il riconoscimento dei nuovi investimenti come media tra i costi effettivamente sostenuti e i costi *standard*, prevedendo altresì di confermare i pesi attualmente previsti per gli investimenti effettuati successivamente al 2019, pari rispettivamente al 70% e al 30%;
    - con riferimento ai misuratori di classe fino a G25, determinare i nuovi livelli di costo *standard* per il triennio 2023-2025, a partire dai costi di investimento effettivi rilevati nell'anno 2020, opportunamente rivalutati all'anno 2022, ossia con indice  $ifl_{2022}=1$ ;
    - con riferimento ai misuratori di classe superiore a G25, confermare i livelli di costo *standard* previgenti, prevedendone la rivalutazione all'anno 2022, ossia con indice  $ifl_{2022}=1$ .

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento al riconoscimento dei costi *standard* relativi all'installazione di *smart meter* dotati di funzionalità aggiuntive sia opportuno svolgere approfondimenti in relazione ai profili concorrenziali oggetto di osservazioni nell'ambito della consultazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento al tema del riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* installati nella prima fase di *roll-out* delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas:

- alla luce delle osservazioni pervenute, confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS prevedendo di estendere il riconoscimento del valore residuo agli *smart meter* dismessi anticipatamente fino all'anno 2018, purché tali dismissioni siano riferite ad apparati prodotti fino all'anno 2016;
- confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS prevedendo di riconoscere il valore residuo in caso di dismissione anticipata degli *smart meter*, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del misuratore dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione;
- in relazione alle modalità applicative per il riconoscimento del valore residuo dei misuratori dismessi anticipatamente, confermare l'orientamento riportato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS di operare in coerenza con le modalità di riconoscimento adottate nel caso di dismissione di misuratori convenzionali sostituiti con *smart meter* ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas; e che, ove necessario, le modalità operative di dettaglio siano definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione alle osservazioni pervenute, rinviare ogni decisione relativa a gruppi di misura di calibro superiore a G6, non essendo state fornite informazioni a supporto delle richieste emerse in sede di consultazione in merito alle esigenze di sostituzione dei misuratori di classe superiore a G6.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione alla definizione della componente parametrica a copertura dei costi operativi e di capitale di telelettura/telegestione e concentratori:
  - confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, prevedendo l'attivazione di una componente tariffaria unica deputata alla copertura dei suddetti, in luogo dei previgenti meccanismi basati sulla presentazione di istanze da parte degli operatori
  - al fine di tener conto delle osservazioni pervenute, modificare parzialmente l'impostazione proposta nel suddetto documento per la consultazione 571/2022/R/GAS prevedendo che il valore della componente parametrica sia determinato a partire dal valore del tetto già definito dalla deliberazione 904/2017/R/GAS, rimodulato per tener conto:
    - della diversa vita utile regolatoria con il quale era stato definito il suddetto tetto: l'impatto della variazione di vita utile è stato stimato nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS nell'ordine di 0,5/0,6 euro/punto di riconsegna dotato di *smart meter*;
    - della quota parte di costi implicitamente già riconosciuti mediante la componente del servizio di misura t(rac) e che tale quota, espressa a prezzi 2023, risulta pari a 0,55 euro/punto di riconsegna;

- sempre al fine di tener conto delle osservazioni ricevute prevedere che, ai fini degli aggiornamenti per gli anni successivi al 2023 individuare le quote parti a copertura rispettivamente dei costi di capitale e dei costi operativi in linea con la ripartizione rilevata per i costi effettivi del 2020 (con incidenza del 65% per i costi di capitale e del 35% per i costi operativi); e che tali quote parti siano aggiornate rispettivamente in funzione tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e in funzione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come rilevati dall'ISTAT.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alla definizione del livello del costo *standard* riconosciuto per le letture di *switch* da applicare nel triennio 2023-2025, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sia opportuno modificare parzialmente l'impostazione riportata nel documento per la consultazione differenziando il corrispettivo per il riconoscimento dei costi delle letture di *switch* secondo il tipo di misuratore installato (*smart* o convenzionale);
- a tale fine sia opportuno prevedere livelli di costo *standard* pari a 0,50 euro da applicare alle letture di *switch* relative a punti di riconsegna dotati di *smart meter* e confermare l'attuale livello di 5 euro per ciascuna lettura di *switch* nel caso di punti di riconsegna dotati di misuratore convenzionale;
- con riferimento ai costi relativi alle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17, sia opportuno:
  - dare seguito alle ipotesi indicate nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, confermando l'attuale meccanismo di acconto-conguaglio e prevedendo di fissare l'acconto in misura pari a 40 euro per ciascun punto di riconsegna con *smart meter* di calibro superiore a G6;
  - dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di fissare con propria determinazione le modalità per il riconoscimento degli importi a copertura delle verifiche metrologiche per il triennio 2023-2025.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario dare seguito a quanto previsto dal dPCM 29 marzo 2022 e di conseguenza prevedere che in relazione alla metanizzazione della Regione Sardegna possano essere ammessi ai meccanismi di socializzazione previsti dal medesimo dPCM 29 marzo 2022 le sole reti che rispettino i requisiti ivi indicati, mentre le altre eventuali reti isolate di GNL o alimentate con carro bombolaio che realizzate in Sardegna siano trattate secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le reti isolate di GNL o alimentate con carro bombolaio;
- con riferimento alle reti che rispettino i requisiti previsti dal dPCM 29 marzo 2022, sia opportuno confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS prevedendo, per il triennio 2023-2025,

l'applicazione di una specifica componente tariffaria *CE* della tariffa obbligatoria, espressa in euro/punto di riconsegna, ai soli punti di riconsegna serviti nella Regione Sardegna, di cui al comma 42.3, lettera k), della RTDG, prevedendo che il minor gettito sia compensato nell'ambito dei meccanismi di perequazione con copertura mediante la componente  $UG_1$  della medesima tariffa obbligatoria.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS in merito alla liquidazione delle fatture di distribuzione recanti importo negativo e prevedere che l'Autorità, in caso di condizioni eccezionali, possa disporre l'anticipo dei versamenti da parte della CSEA alle imprese di distribuzione, al fine di coordinare tali tempistiche di versamento con la scadenza delle fatture di distribuzione, risolvendo le eventuali criticità finanziarie evidenziate nelle osservazioni alla consultazione;
- sia altresì opportuno confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS in merito alla modifica dell'articolo 73 della RTDG;
- tenuto conto delle osservazioni pervenute, sia opportuno introdurre un'ulteriore disposizione specifica volta ad evitare criticità di ordine finanziario per le imprese di distribuzione prevedendo la possibilità di dare mandato alla CSEA di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione alle imprese degli oneri generali, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare le disposizioni di cui al Titolo 2, della Sezione 2, della RTDG recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito, al fine di tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 118/2022, relative alla valorizzazione delle porzioni di rete nella titolarità dell'ente locale che abbia manifestato la volontà di alienare le proprie reti e impianti in occasione delle gare.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alle considerazioni critiche svolte dalle imprese di distribuzione che hanno impugnato la deliberazione 570/2019/R/GAS, e che consistono in una riproposizione delle censure già sviluppate nell'ambito dei relativi giudizi pendenti innanzi al TAR Lombardia sia opportuno, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, minimizzando gli oneri anche per gli stessi operatori interessati, e garantendo al contempo la certezza delle determinazioni tariffarie, rinviare le connesse valutazioni sulla possibile revisione della regolazione tariffaria agli esiti dei giudizi di primo grado, anche alla luce di quanto sarà deciso nelle pubblicande sentenze del TAR Lombardia.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- aggiornare la RTDG in relazione alle modifiche individuate nei precedenti punti del presente provvedimento, senza innovare le altre disposizioni approvate con le precedenti deliberazioni, e adeguare i riferimenti normativi nella medesima RTDG, procedendo all'approvazione della nuova versione della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", per il periodo dall'1 gennaio 2023

**DELIBERA**

1. di approvare la nuova versione della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)" allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dall'1 gennaio 2023;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità di definire, ove necessario e previa informativa al Collegio, le modalità applicative di dettaglio del meccanismo di aggiustamento dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi, basato su logiche di *trigger* da gestire nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza del 2023;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità di definire le modalità operative di dettaglio ai fini del riconoscimento dei costi residui degli *smart meter* installati fino al 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari;
4. dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità di definire con propria determinazione le modalità per il riconoscimento degli importi a copertura delle verifiche metrologiche per il triennio 2023-2025;
5. di prevedere che, al Capitolo 12, par. 12.4.4 del CRDG, dopo le parole "dal ricevimento della segnalazione." sia inserito il seguente capoverso: "Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovvero sia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.";



6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*